

PENALE TRIBUTARIO

Società sequestrabile solo se strumentale alla commissione di illeciti

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Non è legittimo il sequestro che colpisce una **società** che ha **lecitamente** svolto parte dell'attività sociale, ma che è stata **asservita** (seppure in via **non occasionale, ma non stabilmente**) al servizio degli **scopi illeciti** dell'associazione a delinquere.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 35989, depositata ieri, 4 ottobre**.

Una società operante nel settore petrolifero subiva il **sequestro preventivo**, in relazione al reato di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** contestato ai **due soggetti che operavano all'interno della società**.

Da una serie di **intercettazioni telefoniche** emergeva infatti uno **stabile e collaudato rapporto tra due soggetti** (che operavano per conto della società) e un **terzo**, anche coinvolto, configurandosi così un'associazione a delinquere finalizzata ai **reati fiscali di evasione Iva** attraverso il sistema delle c.d. **“frodi carosello”**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dunque ricordato che, ai fini della legittimità del **sequestro preventivo** di una società occorre dimostrare il **durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecita**; in altre parole, deve trattarsi di una società **strutturalmente illecita o di comodo**.

Il **Tribunale del riesame**, invece, non si era soffermato sull'effettivo asservimento della società alla commissione delle attività illecite contestata, cosicché **non risultava dimostrato che la società fosse “strutturalmente illecita”**.

Affinché possa essere ritenuto legittimo il **sequestro preventivo** delle quote di società

appartenenti a **persone estranee al reato** è necessario dimostrare un **nesso di strumentalità tra i beni e il reato contestato e il vincolo cautelare**, che deve essere appunto destinato ad impedire, seppure in modo **mediato e indiretto**, la **protrazione dell'attività criminosa**, e cioè la commissione di **altri fatti penalmente rilevanti** facendo ricorso alle strutture societarie.

Il **ricorso** della società è stato pertanto accolto.